

N. 25312/11 R.G.N.R.  
N. 12388/12 R.G.G.I.P. (stralcio dal N. 2020/12 R.G.G.I.P.)

D+S 12/3378



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
-SEZIONE GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI-

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per l'udienza preliminare, dr. Fabrizio D'Arcangelo, all'esito della udienza preliminare del 14.12.2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio abbreviato di primo grado nei confronti di:

M. [redacted] S. [redacted] nato a [redacted] ( [redacted] ) il [redacted], residente a [redacted], Via [redacted] (come da dichiarazione di elezione di domicilio depositata all'udienza del 5.6.2012), libero assente.

Difeso di ufficio dall'Avv. Stefano Bonacina del Foro di Milano, con studio in Milano, Via Guastalla n. 1, comparso.

IMPUTATO

in concorso con M. [redacted] V. [redacted] C. [redacted] D. [redacted] e P. [redacted] R. [redacted] giudicati separatamente

in ordine al reato p. e .p. dagli artt. 110 c.p., 216, 223 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, nr. 267), perché, in concorso tra di loro, G. [redacted] O. [redacted] (deceduto) quale amministratore unico dalla costituzione, in data 10 aprile 2002, al giugno 2007, M. [redacted] V. [redacted] da questa data al fallimento, C. [redacted] D. [redacted], M. [redacted] S. [redacted] e P. [redacted] R. [redacted] quali amministratori di fatto della [redacted], fallita in Milano il 1° ottobre 2008, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano, distruggevano od occultavano i libri sociali e la documentazione contabile, non rinvenuta e mai consegnata al curatore fallimentare.  
In Milano, il 1° ottobre 2008 (data del fallimento).

Persona offesa:

[redacted] S.r.l., in persona del curatore fallimentare Dott. [redacted], domiciliato in Milano, [redacted] assente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- il Pubblico Ministero, nella persona del dr. Fabio DE PASQUALE, chiedeva la declaratoria della penale responsabilità dell'imputato e la condanna del medesimo, riconosciute le circostanze

STUDIOBONACINA.COM

SI ATTESTA, EX ART. 285 T.U. N. 115,  
L'AVVENUTO PAGAMENTO IN MARCHE  
DA BOLLO ORDINARIE DI EURO 1,32  
PER IL RILASCIO DI N. 4 FACCIATE  
Milano, [redacted] 13

Handwritten signature

attenuanti generiche e tenuto conto della diminuzione per il rito, alla pena finale di due anni e quattro mesi di reclusione.  
- la difesa dell'imputato chiedeva pronunciarsi sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In data 29.2.2012 il Pubblico Ministero chiedeva al Giudice dell'Udienza Preliminare la emissione del decreto dispositivo del giudizio nei confronti di V [redacted], D [redacted], R [redacted] P [redacted] e S [redacted] M [redacted] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale indicato in epigrafe.

All'udienza preliminare del 24.9.2010 il Giudice rilevava il legittimo impedimento di uno dei difensori degli imputati e rinviava alla udienza 14.12.2012.

In tale data, il difensore dell'imputato S [redacted] M [redacted] munito di valida procura speciale, chiedeva che il proprio assistito fosse giudicato nelle forme del rito abbreviato puro ed il giudice, previa separazione di tale posizione dalla originaria regiudicanda, pronunciava ordinanza di trasformazione del rito ai sensi dell'art. 438, comma quarto, c.p.p.

Nella stessa udienza il Giudice dichiarava aperta la discussione e le parti rassegnavano le proprie conclusioni come riportate in epigrafe. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della presente sentenza.



Gli elementi probatori raccolti dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

***D) Le risultanze della relazione del curatore ex art. 33 L.F.***

Il presente procedimento trae origine dai rilievi formulati nella relazione ex art.33 L.F. del 13.10.2008, nell'informativa del 27.10.2008 e nella successiva integrazione alla relazione del 5.2.2009 dal dott. [redacted], curatore del fallimento della [redacted] S.r.l.

La [redacted] S.r.l. è stata costituita con atto del 10.4.2002, nn. [redacted] di rep, depositato nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano il 6.5.2002.

Alla data della costituzione e per tutta la sua durata, la [redacted] S.r.l ha avuto sede legale in Milano, via [redacted], presso lo studio del dott. [redacted].

L'oggetto sociale era costituito dall'attività di commercio al dettaglio di articoli di profumeria e casalinghi presso due punti vendita condotti in locazione all'interno del Centro Commerciale [redacted], in [redacted].

In data 30.3.2007 D [redacted] C [redacted], nato a [redacted] il [redacted], cedeva la propria quota azionaria di maggioranza, per un valore di 64.000 euro, a S [redacted] M [redacted], nato a [redacted] (CT) il [redacted].

A far data dalla sua costituzione e fino al 12.6.2007 la società è stata gestita da un amministratore unico in persona di [redacted], con ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salve le sole limitazioni riservate per legge ovvero per statuto all'assemblea, ai sensi dell'art. 25 dello statuto medesimo.

Sentito dal curatore fallimentare, G [redacted] ha tuttavia dichiarato di essersi attenuto, nello svolgimento dell'attività gestionale, alle direttive dei titolari della società, C [redacted] e M [redacted] provvedendo ad effettuare gli acquisti che gli venivano di volta in volta indicati dai medesimi.

*Handwritten signature or initials on the right margin.*

Il 12.6.2007 si verificava un mutamento nella compagine societaria, dal momento che D [redacted] C [redacted] e S [redacted] M [redacted] – apparentemente in ragione del non soddisfacente andamento della società – cedevano le loro quote a V [redacted] M [redacted], coimputata nel presente procedimento. Da tale momento in poi quest'ultima figurava, altresì, quale amministratore unico della [redacted] S.r.l.

Sentita dal curatore fallimentare, la M [redacted] ha tuttavia dichiarato di aver operato nella gestione della società insieme ad altre due persone, R [redacted] P [redacted] e C [redacted] P [redacted], il primo dei quali figura tra gli imputati del presente procedimento.

In data 25.9.2008 la [redacted] S.r.l. veniva dichiarata fallita su iniziativa di tre fornitori, per debiti contratti quando amministratore unico della società era O [redacted] G [redacted] e soci D [redacted] C [redacted] e S [redacted] M [redacted].

Il curatore fallimentare ha dichiarato di non aver potuto acquisire le scritture contabili e la documentazione della società fallita e di non essere stato, pertanto, in grado di ricostruire la situazione patrimoniale della stessa al momento della dichiarazione di fallimento, né tantomeno di riferire sui principali fatti di gestione.

A seguito dei colloqui con i due rappresentanti legali *pro tempore* della [redacted] S.r.l., O [redacted] G [redacted] e V [redacted] M [redacted] egli aveva tuttavia appreso che, fino al 12.6.2007, la documentazione, le scritture contabili e i libri sociali erano stati custoditi presso lo studio del dott. [redacted]. Quest'ultimo, contattato dal dott. [redacted], ha dichiarato di averli restituiti in data 24.10.2007 all'amministratore unico V [redacted] M [redacted] e di non aver più avuto, da quel momento, notizie della società.

Tale circostanza è peraltro comprovata da una nota di consegna recante quella stessa data che è stata acquisita in atti, e così pure dalle dichiarazioni della M [redacted]; questa – dopo aver in un primo momento sostenuto che la documentazione era conservata presso il proprio legale di fiducia – ha in seguito ammesso di averla smarrita e di non essere pertanto in condizione di consegnare una situazione contabile aggiornata della società né l'elenco dei creditori sociali.

## II) La valutazione del compendio probatorio offerto dalla Pubblica Accusa.

Il Pubblico Ministero, nella richiesta di rinvio a giudizio, ha contestato all'imputato S [redacted] M [redacted] – in concorso con V [redacted] M [redacted], D [redacted] C [redacted] e R [redacted] P [redacted] – il delitto di bancarotta fraudolenta documentale *ex artt.* 216 co. 1 n. 2 e 223 co. 1 l. fall.

L'assunto da cui muove la Pubblica Accusa è che il M [redacted], oltre ad essere socio di maggioranza della [redacted] S.r.l., operasse in realtà come amministratore di fatto della stessa, e dovesse pertanto ritenersi gravato dell'intera gamma dei doveri che incombono sull'amministratore "di diritto" in forza del dettato dell'art. 2639 c.c. (cfr., *ex multis*, Cass., sez. V, sent. 11 gennaio 2008, n. 7203, e, più di recente, sent. 2 febbraio 2011, n. 15065).

La difesa dell'imputato ha tuttavia contestato tale ricostruzione, evidenziando come il M [redacted] sia stato titolare di partecipazioni azionarie per un periodo estremamente limitato di tempo (e più precisamente dal 30.3. al 12.6.2007) e non abbia mai svolto, neppure in via di fatto, funzioni gestorie, limitandosi, al più, ad impartire all'amministratore direttive di carattere economico. Nel corso del periodo in cui egli figurava come socio della [redacted] S.r.l., inoltre, la documentazione contabile era stata regolarmente tenuta e risultava integra.

Tali rilievi sono condivisibili.

Nel formulare l'accusa di bancarotta documentale nei confronti del M [redacted] il Pubblico Ministero ha ampiamente valorizzato le dichiarazioni rese al curatore fallimentare dall'amministratore di diritto *pro tempore*, O [redacted] C [redacted] che – come accennato nella

ricostruzione del fatto – ha sostenuto di essersi semplicemente attenuto, per l'attività di gestione, alle direttive che gli venivano via via impartite dai soci C [redacted] e M [redacted]

Tali dichiarazioni, tuttavia, appaiono prive di qualsivoglia riscontro e pertanto non sono idonee a fondare una affermazione di responsabilità di quest'ultimo; anche G [redacted] era infatti imputato nel presente procedimento, e la sua posizione è stata stralciata in ragione del fatto che lo stesso è, nel frattempo, deceduto.

Non vi sono, dunque, elementi che consentano di ritenere che S [redacted] M [redacted] – ex dipendente e poi socio della [redacted] S.r.l., peraltro per un periodo di tempo molto limitato – fosse anche amministratore occulto della predetta società: le "direttive" cui alludeva il G [redacted] potrebbero, infatti, aver avuto esclusivamente natura economica, o comunque non essersi tradotte nell'esercizio continuativo di tutti i poteri inerenti alla funzione o di una parte significativa di essi.

Secondo l'orientamento che va sempre più consolidandosi nella giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la nozione di amministratore "di fatto" va rigorosamente desunta dall'art. 2639 c.c., così come riformulato dal d. lgs. n. 61 del 2002, il quale presuppone non già l'astratto potere di gestione, bensì il concreto esercizio, con effettiva modalità continuativa e significativa, delle funzioni amministrative (cfr. anche a questo proposito Cass., sez. V, sent. 11 gennaio 2008, n. 7203).

A ciò va aggiunto che il G [redacted] ben potrebbe aver rappresentato al curatore circostanze non rispondenti al vero nel tentativo di scaricare su altri le proprie responsabilità.

Quanto alla successiva cessione delle partecipazioni azionarie da parte del M [redacted] in atti non vi è prova del fatto che questi, dopo aver ceduto le quote di sua spettanza, si sia ingerito nelle vicende economiche e societarie della [redacted] S.r.l. A quel che è emerso dalle indagini, all'opposto, vi è una netta discontinuità tra l'originaria gestione della società e quella successiva al mutamento della compagine azionaria e al cambio di amministrazione.

In ragione di ciò deve pertanto escludersi qualsiasi coinvolgimento dell'odierno imputato nelle vicende che si sono verificate dopo il 12.6.2007, e in particolare nello smarrimento, nell'occultamento o nella distruzione dei libri e delle scritture contabili contestati nell'imputazione.

Le condotte di bancarotta documentale che costituiscono l'oggetto del presente procedimento sono state, infatti, poste in essere in un'epoca successiva alla dismissione delle quote da parte del M [redacted], mentre all'atto della cessione – secondo quanto dichiarato al curatore fallimentare dal dott. [redacted], e a quel che risulta dalla nota di consegna del 24.10.2007 e dai certificati camerali – la contabilità sociale era sostanzialmente integra e appariva regolarmente tenuta.

Alla stregua di tali rilievi la prospettazione accusatoria deve essere, pertanto, integralmente disattesa perché l'imputato non ha commesso il fatto.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p.:

ASSOLVE

M [redacted] S [redacted] dal delitto al medesimo ascritto per non aver commesso il fatto. Così deciso in Milano, 14.12.2012.

IL CANCELLIERE  
Cinzia CIOLINI

IL GIUDICE  
(Dott. Fabrizio D'Arcangelo)

IL 20.12.12

IL CANCELLIERE